

Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.

Art. 3

(Esame di abilitazione)

- 1.** L'abilitazione all'esercizio dell'attività di tassidermia è conseguita previo superamento di un esame da sostenere davanti alla Commissione regionale per la tassidermia, nominata dal Presidente della Regione.
- 2.** La Commissione di cui al comma 1 è nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, ed è composta da:
 - a)** un dirigente della struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, con funzioni di presidente;
 - b)** due esperti in materia venatoria, di cui uno indicato dalla categoria dei tassidermisti e uno dalle associazioni venatorie maggiormente rappresentative.
- 3.** Le funzioni di segretario della Commissione di cui al comma 1 sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la struttura regionale di cui al comma 2, lettera a).
- 4.** La prova che il candidato deve sostenere mira ad accertare la capacità di riconoscere le specie di cui all'articolo 4, con particolare riferimento a quelle protette dalla normativa internazionale, nonché il livello di conoscenza delle leggi vigenti in materia di attività venatoria e delle tecniche di tassidermia.
- 5.** Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 spetta l'indennità di presenza secondo le norme vigenti in materia.